Camera di Commercio Cagliari - Oristano

Centro Servizi per le imprese
Camera di Commercio Cagliari

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Comunità Energetiche Rinnovabili

18.9.2025 | **Desk**

Avv. Laura Carpani e Avv. Mario Riva – ESPERTI DINTEC

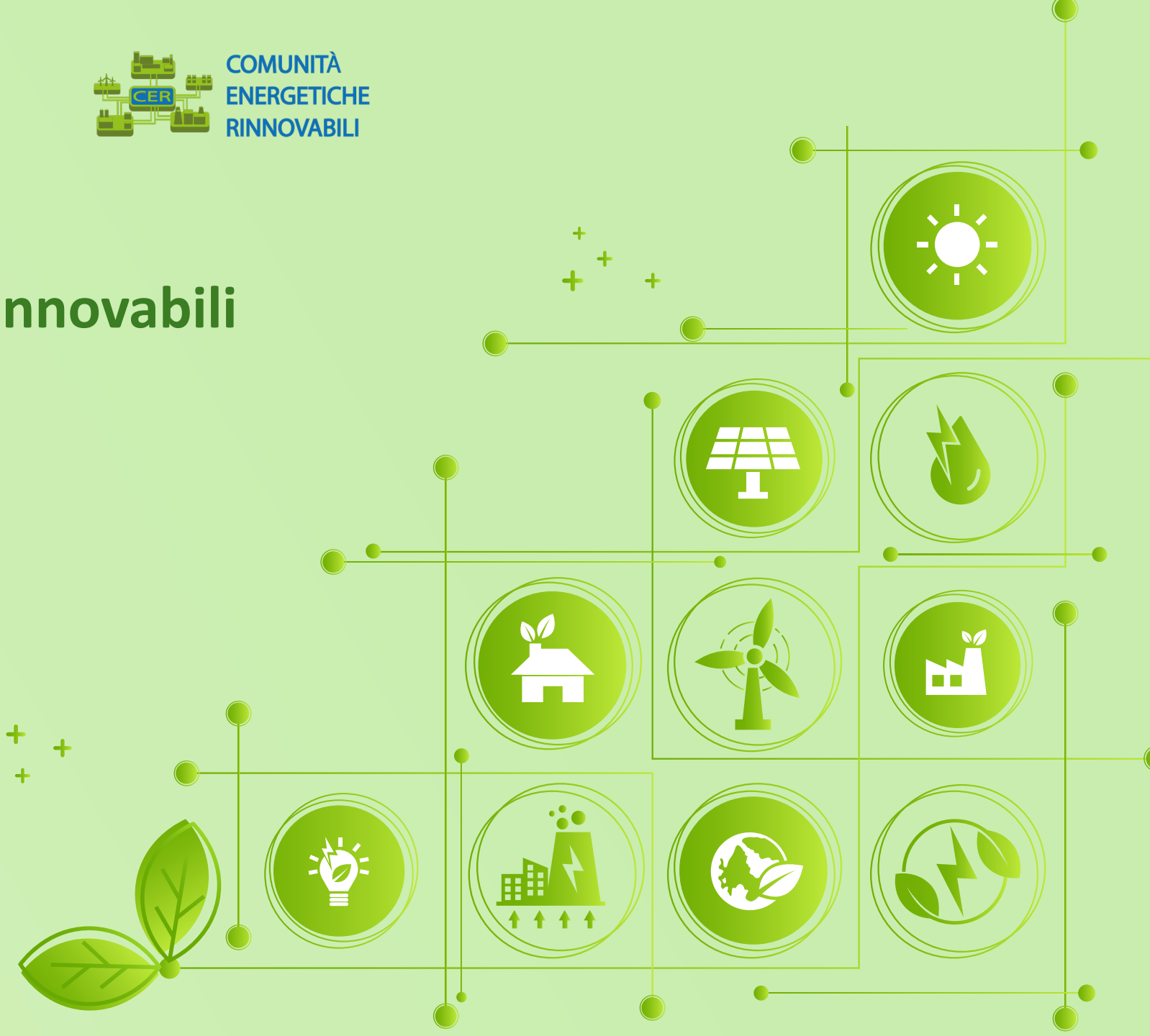

UNIONCAMERE

DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Clean Energy for all Europeans Package.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Definisce il quadro degli obiettivi e degli strumenti delle politiche energetiche ambientali UE da raggiungere entro il 2030 e il 2050.

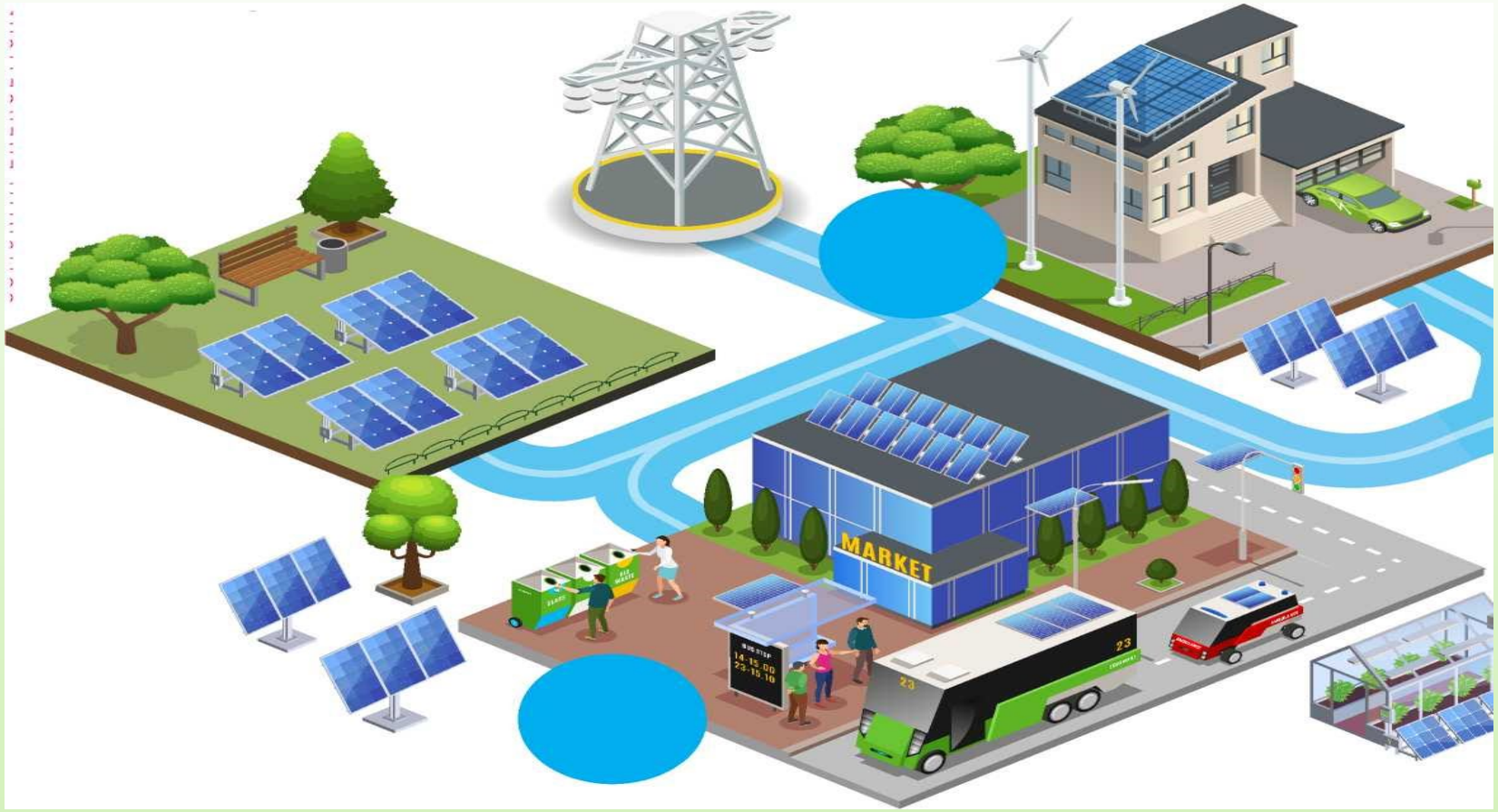

Direttiva Europea n. 2001 dell'11.12.2018
(RED II Clean Energy Package).
Ha definito lo schema degli autoconsumatori rinnovabili che agiscono collettivamente e delle comunità di energia rinnovabile.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

… considerando quanto segue:

… 71) Le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi. Pertanto gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità di energia rinnovabile a condizione che tale entità possa, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a determinati obblighi. Per evitare gli abusi e garantire un'ampia partecipazione, le comunità di energia rinnovabile dovrebbero poter mantenere la propria autonomia dai singoli membri e dagli altri attori di mercato tradizionali che partecipano alla comunità in qualità di membri o azionisti, o che cooperano con altri mezzi, come gli investimenti. La partecipazione ai progetti di energia rinnovabile dovrebbe essere aperta a tutti i potenziali membri locali sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Le misure atte a ovviare a gli svantaggi connessi alle caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, includono anche la possibilità per le comunità di energia di operare nel sistema energetico e agevolarne l'integrazione nel mercato. Le comunità di energia rinnovabile dovrebbero poter condividere tra loro l'energia prodotta dagli impianti di cui sono proprietarie. Tuttavia, i membri della comunità non dovrebbero essere esentati da pertinenti costi, oneri, prelievi e imposte di misura adeguata che sarebbero a carico dei consumatori finali che non sono membri di una comunità, produttori in una situazione analoga, o qualora sia utilizzato qualsiasi tipo di infrastruttura di rete pubblica per tali trasferimenti.

Direttiva Europea n. 2001 dell'11.12.2018
(RED II Clean Energy Package).

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Articolo 2

Definizioni.

…

16) «comunità di energia rinnovabile»: soggetto giuridico:

a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

Direttiva Europea n. 2001 dell'11.12.2018
(RED II Clean Energy Package).

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Articolo 22

Comunità di energia rinnovabile

1. *Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e **senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile**, **a condizione** che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.*

…

4. *f) la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia **aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili**;*

*g) **siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni;***

h) alle autorità pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente;

*i) **siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano** a una comunità di energia rinnovabile.*

Percorso legislativo – Sintesi cronologica.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Direttiva Europea n. 2001 dell'11.12.2018 (RED II Clean Energy Package).
Ha definito lo schema degli autoconsumatori rinnovabili
che agiscono collettivamente e delle comunità di energia rinnovabile.

Norme e Regolamenti **transitori**.

Decreto Legge n. 162 del 30.12.2019, convertito in L. n. 8 del 28.2.2020.
Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili).
Disciplina transitoria nelle more del completo recepimento della Direttiva (UE) n. 2001 dell'11.12.2018 .

ARERA | Delibera n. 318 del 4.8.2020 (318/2020/R/eel)
in attuazione di quanto disposto in via transitoria dall'art. 42-bis del D.L. n. 162 del 30.12.2019

Decreto Ministeriale 16.9.2020 (dell'attuale Ministero delle Imprese e del Made in Italy).
Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili
inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili.

GSE | Regole tecniche 4.4.2020 e 22.12.2020.
Autoconsumo e comunità energetiche Regole tecniche
- per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

DECRETO LEGISLATIVO n. 199 dell'8.11.2021.

Attuazione della direttiva (UE) n. 2001 dell'11.12.2018 (RED II Clean Energy Package).

DECRETO LEGISLATIVO n. 210 dell'8.11.2021.

Attuazione della direttiva (UE) n. 944 del 5.6.2019 (IEM, o anche sul "mercato interno dell'energia elettrica").

ARERA | Delibera n. 727/2022/R/eel del 27.12.2022.

Approvazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso.

Definizione, ex D.Lgs. n. 199/2021 e D.Lgs. n. 210/2021, della regolazione dell'autoconsumo diffuso.
Regola le modalità per valorizzare l'autoconsumo diffuso, con indicazioni e semplificazioni procedurali rispetto alla disciplina transitoria vigente.

Decreto Ministeriale 7.12.2023 (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) n. 414/2023 (c.d. "CACER").

Ottenuto il via libera al decreto, il 22.11.2023, dalla Commissione UE, il D.M. n. 414/2023 disciplina le modalità d'incentivazione per l'energia condivisa in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile. Disciplina anche il contributo PNRR per CER e autoconsumo collettivo in comuni fino a 5.000 abitanti, soglia che il recente D.M. –in corso di verifica e successiva pubblicazione in G.U.- estende ai Comuni sino a 50.000 abitanti.

ARERA | Delibera n. 15/2024/R/EEL del 30.1.2024 **- rev. Testo integrato autoconsumo diffuso (TIAD)**

La delibera di ARERA del 30 gennaio 2024 modifica il TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso) del 2022 ed effettua la verifica delle Regole tecniche per il servizio per l'Autoconsumo Diffuso predisposte dal GSE.

GSE | DECRETO CACER e TIAD 23.2.2024. Regole *operative*.

Disciplina delle modalità e dei requisiti per accedere al servizio, richiederne l'attivazione, la stipula del contratto. Modalità e requisiti per l'erogazione degli incentivi, del contributo di valorizzazione e del contributo in conto capitale del PNRR.

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Il Ministro dell'Ambiente

e della Sicurezza Energetica

VISTO….

Decreta

Art. 1

(Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414)

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole "*comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti*" sono sostituite dalle seguenti "*comunità energetiche e dei sistemi di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti*";

b) ……

c) all'articolo 7:

i. il comma 1 è sostituito dal seguente:
"*1. I soggetti beneficiari della misura PNRR di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021 sono le comunità energetiche e i sistemi di autoconsumo collettivo ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.*";

ii. il comma 3 è sostituito dal seguente:
"*3. Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente Titolo devono:*
a) completare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro il 30 giugno 2026;
b) entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.";

d) all'articolo 8:

i. al comma 3, le parole "*l'entrata in esercizio*" sono sostituite dalle seguenti "*il completamento dei lavori*".

ii. al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "*e) mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione degli incentivi di cui al Titolo II.*";

e) all'articolo 10:

i. al comma 1, lettera a), le parole "*10%*" sono sostituite dalle seguenti "*30%*";

ii. al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"*c) in ogni caso, le quote a saldo sono erogate al completamento dei lavori sulla base della presentazione della richiesta di rimborso finale da parte del beneficiario, comprensiva della documentazione a comprova della conclusione dei progetti agevolati.*".

il comma 3 è sostituito dal seguente:
"*3. Le voci di spesa ammissibili e il costo di investimento massimo sono indicati all'Allegato 2.*"

iv. al comma 5 prima delle parole "*Le spese devono*" sono inserite le seguenti "*Ad eccezione delle spese ammissibili elencate nell'Allegato 2 propedeutiche alla presentazione della domanda e che non costituiscono avvio dei lavori,*"

v. al comma 6, le parole "*la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e comunque non oltre*" sono eliminate;

f) all'Allegato 1, paragrafo 3: *(Applicazione delle decurtazioni nel caso di contribuzione in conto capitale)*

i. , le parole "*e autorità locali*" sono soppresse;

ii. dopo le parole "*enti del terzo settore e di protezione ambientale*" sono aggiunte le seguenti ", *persone fisiche*".

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni introdotte dal presente decreto si applicano anche ai progetti presentati in data antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso secondo le modalità disciplinate dalle regole operative aggiornate ai sensi del successivo comma 2.

2. Entro i cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta GSE, sono aggiornate le regole operative di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, nel rispetto della previsione di cui al successivo comma 3.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata in ogni caso all'approvazione della decisione di esecuzione del Consiglio per la formalizzazione degli esiti del processo di riprogrammazione del PNRR.

4. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it. Della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Regole operative di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414

DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

Versione del 16 luglio 2025

1.2.2 Comunità energetiche rinnovabili (CER)

La configurazione di comunità energetica rinnovabile deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.

La CER deve poi essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione. Quest'ultima condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti dal quale si possa evincere che ciascun/a impianto/UP venga esercito/a dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. Si precisa che la messa a disposizione dell'impianto di produzione/UP in relazione all'energia elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti di una Comunità energetica rinnovabile rileva esclusivamente ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell'energia e, come previsto dal TIAD, non rileva ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore.

Una stessa comunità può costituire diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

1.2.2.1 Referente della CER e mandato

Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:

- da un produttore, membro della CER
- da un cliente finale, membro della CER;
- **da un produttore** "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una **ESCO certificata UNI 11352**.

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Si rimanda ai paragrafi 1.1.1 e 1.2.1.1 Parte II, per tutti i requisiti che deve possedere il Referente.

1.2.2.2 Atto Costitutivo/Statuto della CER

Lo Statuto o l'atto costitutivo della CER deve possedere i seguenti elementi essenziali:

a) l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;

b) i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.

d) la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);

e) la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

f) è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;

g) l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

«*La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE, a conguaglio, su base annuale*» (art. 2.2.2.1.3).

La costituzione della CER deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Si rappresenta che, i fine dell'accesso agli incentivi, occorre comprovare la data di costituzione della CER per verificare che l'impianto di produzione/UP sia entrato in esercizio prima della sua costituzione. Tale data potrà essere quella dell'atto costitutivo e/o dello Statuto se redatti in forma di atto pubblico, o quella di registrazione dei medesimi c/o l'Agenzia delle Entrate. Ove i descritti adempimenti non siano obbligatori per la forma giuridica scelta per la CER, il GSE si riserva di chiedere e di valutare ogni elemento idoneo a conferire certezza su tale data di costituzione.

Rappresentano forme giuridiche maggiormente in linea con le attività e le finalità delle CER, le associazioni riconosciute, le associazioni non riconosciute e i soggetti giuridici costituiti in forma di Enti del Terzo Settore (la fondazione di partecipazione, la cooperativa sociale, l'impresa sociale, ecc.).

Si rimanda per maggiori approfondimenti al sito del GSE.

1.2.2.3 Soci/membri della CER

Ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, i soggetti facenti parte della configurazione di CER devono essere clienti finali e/o produttori in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere soci o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità);

b) in qualità di soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; per esercitare poteri di controllo devono essere gli stessi soci o membri di cui alla lett. b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

c) qualora siano PMI, anche partecipate da enti territoriali, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

Ai soli fini della partecipazione alle CER, si considerano, comunque, PMI le imprese nelle quali il 25% o più del capitale o dei diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente territoriale, oppure, congiuntamente, da più enti territoriali.
Si specifica che le grandi imprese non possono essere soci o membri della CER. Per **poteri di controllo** si intendono quei poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dalle Comunità energetiche rinnovabili, sono attribuiti ai soggetti che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione e che dovranno indirizzare la Comunità Energetica al fine di garantire il conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento.

I soci/membri che partecipano alle configurazioni e/o sono titolari di punti di connessione o impianti/UP ubicati nell'area afferente a una delle cabine primarie in cui opera la CER si intendono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione e pertanto rientrano tra i soci/membri che possono esercitare poteri di controllo.

Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera c), è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata iscritta al Registro Imprese dopo il 1° aprile 2025 sia diverso dai codici 35.11.00, 35.12.00 e 35.15.00, o dal codice 35.1 per le imprese private iscritte al Registro Imprese prima del suddetto termine ai sensi della riclassificazione automatica dei codici ATECO, così come riportato nella Tabella operativa di riclassificazione ATECO 2022 - ATECO 2025 pubblicata sul sito Istat sezione "Strumenti per l'implementazione operativa".

Si ricorda che, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003, che ha definito le modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese ai fini della definizione di PMI, nel caso in cui l'impresa sia collegata e/o associata ad una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, andranno presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate. Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella suddetta Raccomandazione e nel D.M. 18 aprile 2005, atto quest'ultimo che recepisce la descritta disciplina comunitaria.

Si evidenzia, infine, che tra i punti di connessione dei clienti finali ricompresi nella configurazione possono poi figurare anche quelli nella titolarità della stessa comunità.

Possono appartenere alla CER, in qualità di membri o soci, anche soggetti non facenti parte della/delle configurazione/i per la/e quale/i viene/venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Relativamente alle modifiche introdotte all'art. 31 del D.lgs. 199/2021 con il decreto-legge 19/2025, si rappresenta che lo statuto va aggiornato solo in caso di ingresso di nuovi membri, appartenenti a categorie che sono state incluse nell'elenco dei possibili membri delle CER con il decreto-legge 19/2025, e/o di modifica di coloro che esercitano poteri di controllo (in base alla nuova formulazione di cui all'art. 31, comma 1, lettere b) e d) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199).

1.2.2.4 Produttori non appartenenti alla CER ma che rilevano per la configurazione

Produttori che non siano membri o soci della comunità possono conferire mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle presenti Regole Operative.

Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica, considerato che non appartengono alla CER (cosiddetti produttori "terzi").

Atto costitutivo, statuto e regolamento.

Cosa occorre tener ben presente.

Per consentire di parteciparvi
(in modo aperto e volontario)
la C.E.R. dev'essere:

- un soggetto giuridico diverso dai membri che la compongono;

- un soggetto che, in conformità alla Direttiva UE 2001/2018, «*possa, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a determinati obblighi*».

CER
"Soggetto giuridico"
a) Autonomo rispetto ai propri partecipanti (persone fisiche, PMI, Enti territoriali o Autorità locali, imprese ecc.)
b) Teso a perseguire l'obiettivo principale di fornire i benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e NON quello di realizzare profitti finanziari.
c) Basato sulla partecipazione aperta e volontaria.

Un **soggetto giuridico**
è un soggetto che può essere **titolare** di **rapporti giuridici attivi e/o passivi**.

La **soggettività giuridica** è correlata alla
capacità giuridica, intesa come
idoneità a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

La soggettività giuridica è riconosciuta all'essere umano in quanto persona fisica.

Le «organizzazioni» (in senso ampio) nascono per iniziativa di persone fisiche, **sono soggetti giuridici formati da più persone e come le persone fisiche sono titolari di situazioni giuridiche.** Dovendo agire attraverso persone fisiche, sono dotate di organi **individuali** (come il presidente, o l'amministratore delegato di una società, o il sindaco di un Comune, ecc.), e **collegiali** (assemblea, consiglio di amministrazione, consiglio comunale, ecc.).
Anche le organizzazioni hanno una **denominazione**, che ha la stessa funzione del nome per le persone fisiche, una **sede**, che corrisponde alla residenza o al domicilio, ecc.

L'Atto Costitutivo è **l'atto fondante dell'organizzazione**
attraverso il quale i membri formalizzano la costituzione della stessa,
definendone le **caratteristiche** principali e le **finalità** che deve perseguire.

Lo Statuto è **l'insieme di norme che regolano tutta la vita dell'organizzazione**.

Contiene, o può contenere:

- il nome e la sede legale;
- le finalità perseguite e le attività che possono essere svolte;
- gli organi di gestione e le regole di funzionamento ed elezione;
- i diritti e i doveri dei singoli membri, le condizioni della loro ammissione e i loro compiti;
- le modalità con cui si possono raccogliere fondi e come questi possono essere utilizzati;
- le modalità di scioglimento e di devoluzione del patrimonio.

La CER NON può perseguire come obiettivo PRINCIPALE «*quello di realizzare profitti finanziari*» (cfr. l'art. 31, D.Lgs. 199/2021 e l'art. 2, Dir. 2018/2001/UE).

E' vietato alla CER perseguire esclusivamente o prioritariamente lo scopo lucrativo, da intendersi come lucro soggettivo, che trova definizione nell'art. 2247 c.c.:
«Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili».

Atteso il disposto dell'art. 31, comma 1, lett. *a*), D.Lgs.199/2021, la C.E.R. può perseguire in via secondaria lo scopo lucrativo.

Tuttavia

NON è esplicitata una regola per accertare se e quando la CER persegua effettivamente tale scopo in modo secondario.

Chi può far parte di una CER

In una CER **possono partecipare e avere poteri di controllo** (ex D.Lgs. 199/2021):

- Persone fisiche (privati cittadini e famiglie).
- Piccole e medie imprese, anche partecipate da enti territoriali (escluse le aziende «energetiche»).
- Associazioni.
- Aziende territoriali per l'edilizia residenziale.
- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
- Aziende pubbliche di servizi alla persona.
- Consorzi di bonifica.
- Enti e organismi di ricerca e formazione.
- Enti religiosi.
- Enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale.
- Le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Non possono essere membri:

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

* Le grandi imprese di qualunque settore.

Imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000,00 euro;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000,00 euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Ai soli fini della partecipazione alle CER, si considerano, comunque, PMI le imprese nelle quali il 25% o più del capitale o dei diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente territoriale, oppure, congiuntamente, da più enti territoriali.

* Le PA centrali, incluse le loro sedi territoriali.

* Le imprese del settore energetico la cui attività prevalente è classificata nel sistema ATECO come (imprese che hanno come attività principale produzione o vendita di energia): 35.11.00, 35.12.00 e 35.15.00, o dal codice 35.1 per le imprese private iscritte al Registro Imprese prima dell'1 aprile 2025

Ma possono svolgere ruolo di produttore «terzo»
e mettere a disposizione della CER l'energia prodotta dai loro impianti.

Non è consentito l'accesso agli incentivi,

secondo quanto attualmente prevede il Decreto n. 414/2023
del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.), c.d. Decreto C.A.C.E.R.:

(i) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;

(ii) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023;

(iii) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011;

(iv) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;

(v) ai progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO2eq/t H2.

Atto costitutivo, statuto e regolamento.

LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA NELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

La creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile richiede la scelta di una **forma giuridica** che ne regoli l'organizzazione e il funzionamento.

Si può realizzare una CER:

- costituendo un **nuovo soggetto**;
- **modificando** l'atto costitutivo di un soggetto già esistente, anche mediante l'istituto della trasformazione di cui agli artt. 42-*bis* e 2498 ss. c.c.

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

……

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____, via _____, si sono riuniti i signori _____:

I comparenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, l'Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata "_____". Il suo obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; ciò attraverso, fra l'altro, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti d'energia rinnovabile, la produzione d'energia sul territorio, l'autosufficienza energetica.

- Sede…
- Durata…
- Indicazione di coloro che possono essere membri…
- Indicazione degli organi dell'associazione e dei nominativi sino a nomina da parte dell'assemblea e/o del Consiglio direttivo/di amministrazione o simili.
- Quantificazione delle quote associative.
- Patrimonio e entrate dell'associazione.
- Durata e cause di scioglimento.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«…… CER».

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

PARTE I - COSTITUZIONE E SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione, sede e durata.
Art. 2 – Oggetto e scopo.

PARTE II - MEMBRI DELLA C.E.R.

Art. 3 – Associati e quote Associative.
Art. 4 – Perdita della qualità di Associato.

PARTE III - ORGANI

Art. 5 – Organi.
Art. 6 – L'Assemblea.
Art. 7 – Il Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere.
Art. 9 – Organo di controllo.
Art. 10 – Revisore legale dei Conti.

PARTE IV – PATRIMONIO e RIPARTIZIONE DEI BENEFICI.

Art. 11 – Patrimonio, entrate.
Art. 12 – Esercizio sociale e bilancio di esercizio.
Art. 13 – Libri sociali obbligatori.
Art. 14 – Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo.

PARTE V - SCIOGLIMENTO - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 15 – Scioglimento.
Art. 16 – Devoluzione del patrimonio.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Norme finali.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«…… CER».

PARTE I - COSTITUZIONE E SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione, sede e durata.

…

Art. 2 – Oggetto e scopo:

- art. 31, lettera a) D.Lgs. 199/2021:

l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

- art. 1.2.2.2 lettera a) Allegato 1 ai Decreti CACER e TIAD:

l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

Art. 3 – Associati e quote Associative.

- art. 31 D.Lgs. 199/2021:

b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)».

- art. 1.2.2.2 Allegato 1 ai Decreti CACER e TIAD:

b. *i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;*

c. *possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.*

d*. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);*

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«…… CER».

PARTE II - MEMBRI DELLA C.E.R.

… Segue … Art. 3 – Associati e quote Associative.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare una domanda, solitamente su un modello predisposto dalla stessa.

Gli associati devono conferire mandato all'Associazione (o al terzo da questa individuato) secondo il modello predisposto dal GSE e, comunque, aver firmato tutti i documenti predisposti dall'Associazione, dal GSE e dall'ARERA per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi riferibili alla configurazione di appartenenza.

Gli Associati mantengono i loro diritti di cliente finale per il consumo di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

I clienti finali organizzati in una configurazione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 199/2021 possono recedere in ogni momento dalla configurazione stessa (si può stabilire una decorrenza, quanto agli effetti del recesso). Il tutto fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati (cfr. il D.Lgs. 199/2021).

Art. 4 – Perdita della qualità di Associato.

Il membro che perde una delle caratteristiche richieste dall'art. 31 D.Lgs. 199/2021 e dall'allegato 1 al Decreto CACER e TIAD (es. la media impresa diviene grande impresa; il membro non dispone più di un punto di connessione alla rete identificato da un codice POD nell'ambito della zona del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione dell'Associazione; ci si avvede che il membro ha attivo un contratto di SSP; per fatti gravi e di non scarsa importanza, fra cui gravi violazioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni degli organi associativi; per decesso del membro dell'associazione, ecc.).

PARTE III - ORGANI

Art. 5 – Organi.

Art. 6 – L'Assemblea.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina le linee di politica Associativa e gli obiettivi e delibera sulle materie a essa attribuite dalla legge e dallo Statuto (nomina e revoca degli «amministratori», approvazione del bilancio, modifica di atto costitutivo e/o statuto in sede straordinaria, ecc.).

Rappresenta gli Associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti gli Associati.

Hanno diritto di voto gli Associati Ordinari in regola con il pagamento della quota Associativa.

La CER, dovendo essere democratica, non può evitare di esserlo riconoscendo diritti di partecipazione diversi dal voto nelle decisioni di competenza dei membri.

Secondo uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato (n.38/2024) «il carattere democratico è rispettato dalla CER **senza** dover prevedere il voto capitario per i propri membri. Sicché sarebbe ad esempio ammissibile riconoscere più voti allo stesso membro della CER in base alla quantità dei suoi scambi mutualistici con essa, in qualità di produttore e/o consumatore di energia. Se però fosse previsto il voto plurimo, a garanzia del carattere democratico, dovrebbero essere fissati statutariamente dei tetti ai voti esercitabili dal singolo membro – ad esempio pari al decimo dei voti, come imposto alle CER tedesche».

Voto capitario = ogni socio ha diritto a esprimere un voto indipendentemente dal valore della quota versata.

Voto plurimo = alcuni soci hanno diritto a esprimere più di un voto per particolari argomenti o al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (cfr. art. 2351 c.c.).

Stabilire modalità e limiti ai poteri di delega, nel rispetto delle nome vigenti.

Stabilire modalità di convocazione dell'assemblea e del suo svolgimento, maggioranze necessarie (nel rispetto delle norme)...

PARTE III - ORGANI

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo. (o denominazione similare).

E' organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con vari quorum:

- determina annualmente l'importo della quota Associativa che i soci devono versare;
- accerta la perdita della qualità di Associato, secondo quanto disposto dallo Statuto;
- esercita le attività elencate -e per gli scopi- di cui allo Statuto;
- decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni;
- delibera in merito alla stipulazione e all'approvazione di mutui e aperture di credito, nonché relativamente a ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- delibera sull'instaurazione e la cessazione di eventuali rapporti di lavoro;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione e altri enti pubblici o privati;
- predispone il bilancio d'esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

Stabilire durata, modalità di convocazione del Consiglio Direttivo e del suo svolgimento, eventuali sostituzioni temporanee, maggioranze necessarie (nel rispetto delle norme), ecc.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

PARTE III - ORGANI

Art. 8 – Il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Figura necessaria è il Presidente. Rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Vigila sull'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso d'assenza o impedimento temporaneo è ben prevedere che sia sostituito dal Vice-presidente.

Il Segretario –che può anche esser nominato per l'occasione- verifica la regolarità della convocazione dell'Assemblea e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe. Redige e trascrive i verbali della riunione assembleare in apposito libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea. Analoghi compito svolge all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere –organo facoltativo- ha il compito di riscuotere le quote Associative, provvedere ai pagamenti e tenere la contabilità e i libri sociali che non siano di competenza del Segretario, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.

Art. 9 – Organo di controllo e Art. 10 – Revisore legale dei Conti.

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno.

PARTE IV – PATRIMONIO e RIPARTIZIONE DEI BENEFICI.

Art. 12 – Patrimonio, entrate.

…

Art. 13 – Esercizio sociale e bilancio di esercizio.

…

Art. 14 – Libri sociali obbligatori.

…

Art. 15 – Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo.

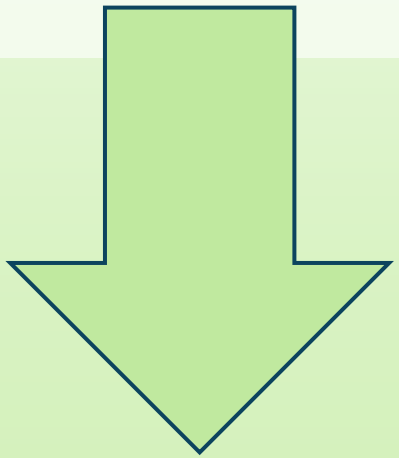

Perché un regolamento.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Allegato 1 al Decreto CACER e TIAD
(Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR)

«*2.2.2.1.3 Modalità di regolazione dell'importo della tariffa premio eccedentaria*

…. Il Referente è tenuto infatti a:

- *assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parti delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;*
- *fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione. In particolare, per tale scopo, qualsiasi configurazione è tenuta a mantenere una contabilità separata per i tipi di contribuzione che riceverà.*

L'importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia anzidetto dovrà essere destinato a soggetti che non sono imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

…..

Perché un regolamento.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Allegato 1 al Decreto CACER e TIAD
(Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR)

«(SEGUE) *2.2.2.1.3 Modalità di regolazione dell'importo della tariffa premio eccedentaria*

…. Ai fini della destinazione dell'importo della tariffa premio per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, si rappresentano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo alcune tipologie di finalità sociali:

- Finalità legate all'ambiente:

- *valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente, rigenerazione urbana, turismo sostenibile;*
- *valorizzazione e salvaguardia dei beni storico-culturali, dei beni pubblici non utilizzati;*

- Finalità legate alle persone:

- *iniziative volte a favorire l'inclusione sociale di soggetti vulnerabili, con l'obiettivo di prevenire, ridurre o eliminare condizioni di disabilità, disagio individuale e familiare, marginalità sociale o economica;*
- *interventi per lo sviluppo di competenze attraverso percorsi di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, inclusi programmi di riqualificazione e reinserimento lavorativo, con particolare attenzione ai soggetti in condizione di fragilità;*
- *promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività con finalità di utilità sociale, attraverso l'organizzazione e la gestione di iniziative culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse collettivo;*
- *sostegno alla ricerca scientifica di particolare rilevanza sociale, con ricadute positive sul territorio e sulle comunità locali.*

Perché un regolamento.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Allegato 1 al Decreto CACER e TIAD
(Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR)

«(SEGUE) *2.2.2.1.3 Modalità di regolazione dell'importo della tariffa premio eccedentaria*

…. Al fine di garantire trasparenza, responsabilità e coerenza con gli obiettivi di sostenibilità delle iniziative sopra descritte, in attuazione dei principi ESG (Environmental, Social e Governance), è possibile destinare quota parte della tariffa premio eccedentaria ad attività di valutazione dell'impatto sociale. A titolo esemplificativo:

- *iniziative per il coinvolgimento della comunità locale volte ad assicurare la trasparenza sull'uso delle premialità, come, ad esempio, l'organizzazione di eventi pubblici o la creazione di comitati consultivi locali;*
- *adozione di strumenti di misurazione dell'impatto sociale, come, ad esempio, il Social Return on Investment (SROI),9 per valutare l'efficacia delle risorse impiegate a fini sociali.*

Perché un regolamento.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Art. 13 Decreto MASE 7.12.2023 n. 414 (c.d Decreto CACER).

«…

5. I beneficiari degli incentivi di cui al presente decreto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui ai precedenti commi, ivi compresa una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni ***e delle modalità della loro ripartizione*** *tra i membri o soci delle CACER e/o dell'utilizzo per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, anche ai fini di verifiche a campione sul rispetto di quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, lettera g) del presente decreto, pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi fino alla trasmissione completa dei dati richiesti».*

I caratteri salienti del regolamento della C.E.R.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Gli **incentivi e** le **restituzioni sugli oneri trasmissione/distribuzione** sono erogati a favore della C.E.R.

Il **corrispettivo da vendita dell'energia immessa** in rete (Ritiro Dedicato o simili) è invece erogato a favore del produttore (di energia rinnovabile).

Del **risparmio in bolletta** da autoconsumo fisico (sul posto) è beneficiario l'intestatario del POD di prelievo/immissione; è questo il caso del consumatore-produttore membro della C.E.R. o del produttore terzo.

I contributi in conto esercizio («Tariffa premio, o incentivante» e «Contributo di valorizzazione A.R.E.R.A»), se sono distribuiti debbono esserlo SOLO e necessariamente ai membri della C.E.R., in base al ruolo da essi assunto nell'ambito della C.E.R. stessa.

A parte i vincoli esaminati (devoluzione della Tariffa Premio Eccedentaria; impossibilità di distribuzione ai soggetti che si trovano in almeno una delle situazioni descritte dall'art. 3 dell'Allegato 1 al Decreto CACER E TIAD), NON esistono regole predefinite su come ripartire i proventi ottenuti dalla C.E.R. tra i membri. Pertanto, essa dovrà stilare e approvare al suo interno un regolamento per definire il piano di riparto.

I caratteri salienti del regolamento della C.E.R.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Allegato 1 al Decreto CACER e TIAD

(Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR)

2.2.2.1 Determinazione della tariffa incentivante

2.2.2.1.1 Modalità di definizione della tariffa incentivante a titolo di acconto

«Il valore del corrispettivo mensile di acconto dipende dalla fonte e dalla somma delle potenze degli impianti di produzione/UP presenti in configurazione che hanno accesso all'incentiv Tali grandezze concorrono a determinare una stima dell'energia immessa in rete dagli impianti di produzione/sezioni che, moltiplicata perun coefficiente di contemporaneità fra immissione e prelievo "α", fisso e definito dal GSE, dà luogo all'energia incentivata stimata in acconto.

Le rate mensili di acconto sono costanti in valore, fatta salva la possibilità da parte del GSE di rivedere in aumento o in diminuzione il coefficiente di contemporaneità α. ….»

I caratteri salienti del regolamento della C.E.R.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Allegato 1 al Decreto CACER e TIAD

(Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR)

2.2.2.1.2 Modalità di definizione della tariffa incentivante a titolo di conguaglio

«A partire dall'anno successivo a quello di riferimento ed entro il 15 maggio, il GSE procede al riconoscimento del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante per l'anno di riferimento, utilizzando le misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete.

La determinazione del corrispettivo avviene per ciascun mese dell'anno di riferimento e può dar luogo a un calcolo "completo" o a un calcolo "parziale", …

… Il parametro F è legato all'eventuale erogazione di un ***contributo in conto capitale****: nella generalità dei casi varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale e un valore pari a 0,5, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.*

Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa incentivabile (EACI) afferente a punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale e persone fisiche. In particolare, in presenza di almeno un punto di prelievo nella titolarità dei soggetti sopraindicati ed almeno un impianto che ha ricevuto un contributo in conto capitale, verrà eseguita un'ulteriore ripartizione per suddividere l'energia elettrica condivisa incentivabile in esente e non esente, per gli impianti che hanno ricevuto il contributo in conto capitale.

L'energia afferente a punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale verrà prioritariamente allocata, nell'ambito della ripartizione, agli impianti che hanno ricevuto il contributo in conto capitale».

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
«…….. C.E.R.».

PARTE I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI GENERALI.

Art. 1 - Finalità e portata del Regolamento.
Art. 2 - Principi generali.

PARTE II - FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 3 - Conferimento di mandato alla C.E.R. e altri obblighi del Socio Consumatore.
Art. 4 - Obblighi della C.E.R..

PARTE III – LE PERCENTUALI DI AUTOCONSUMO.

Art. 5 - La Percentuale di Autoconsumo Singolo Annuale.
Art. 6 - La Percentuale di Autoconsumo riferita all'Energia Condivisa non Eccedentaria.
Art. 7 - La Percentuale di Autoconsumo Retail riferita all'Energia Condivisa Eccedentaria.

PARTE IV – LE ATTRIBUZIONI DEGLI INCENTIVI.

Art. 8 - Attribuzione del corrispettivo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.
Art. 9 - Attribuzione della Tariffa Premio.
Art. 10 - Equilibrio Economico.
Art. 11 - Pagamento degli Incentivi dovuti ai Soci Consumatori.

PARTE V – IMPEGNI DEI SOCI CONSUMATORI E CESSAZIONE DEGLI ACCORDI.

Art. 12 - Impegni e dichiarazioni del Socio Consumatore.
Art. 13 - Cessazione dell'Accordo con i Soci Consumatori.
Art. 14 - Effetti della cessazione dell'Accordo.

La contrattualistica: esempi.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Modulo di richiesta di adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile.

Informativa Privacy.

Contratto di messa a disposizione impianto:
- con terzo non membro della CER
- con membro della CER

Contratti di locazione, di concessione in diritto di superficie, ecc.

Mandato dei produttori e/o clienti finali per la presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

…

Camera di Commercio
Cagliari - Oristano

Centro Servizi
per le imprese
Camera di Commercio Cagliari

COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

GRAZIE

UNIONCAMERE

DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA